

Assicurazione della responsabilità civile verso terzi e dei danni diretti derivanti da rischi cyber

Documento informativo relativo al prodotto assicurativo

Compagnia: compagnia di assicurazione Lloyd's Insurance Company S.A., società registrata in Belgio e soggetta alla supervisione della Banca Nazionale del Belgio. LLOYD'S Insurance Company S.A è autorizzata ad operare in Italia in regime di stabilimento attraverso la propria rappresentanza italiana. Numero di registrazione: I.00151.

Prodotto: Infosec

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.

Il presente documento fornisce un riepilogo della copertura assicurativa, delle esclusioni e restrizioni. I termini e le condizioni integrali della presente assicurazione, compresi i limiti generali di polizza, possono essere consultati nel documento di polizza, ottenibile a richiesta presso il proprio intermediario assicurativo. Presso il proprio intermediario assicurativo sono disponibili anche altre informazioni precontrattuali.

Che tipo di assicurazione è?

È una polizza a copertura dei danni direttamente subiti dall'Assicurato e dei danni che l'Assicurato abbia cagionato a terzi e di cui debba rispondere a titolo di responsabilità civile in conseguenza di attacchi informatici o malfunzionamenti della sicurezza della rete. Gli assicuratori si obbligano ad indennizzare i costi dei servizi di gestione tempestiva e specializzata dell'emergenza dovuta ad attacchi informatici o malfunzionamenti della sicurezza della rete.



Che cosa è assicurato?

- ✓ **RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI** (o RCT) che possa derivare all'Assicurato da fatto anche doloso dei suoi dipendenti o di eventuali lavoratori parasubordinati limitatamente all'attività svolta in nome e per conto dell'assicurato. La garanzia RCT prevede le seguenti coperture assicurative:
 - ✓ **Responsabilità per la sicurezza delle informazioni e privacy:** indennizzo di danni e spese di difesa conseguenti a qualsivoglia richiesta di risarcimento conseguente a violazione dei dati personali o confidenziali, violazione della sicurezza dei sistemi informatici, inosservanza della legge sulla notifica della violazione di dati personali, inadempimento colposo da parte dell'Assicurato della propria privacy policy.
 - ✓ **Responsabilità per l'attività multimediale e pubblicitaria:** indennizzo di danni e spese di difesa conseguenti a qualsivoglia richiesta di risarcimento conseguente ad atti di diffamazione, ingiuria, plagio, violazione del copyright commessi dall'assicurato nell'attività di creazione, pubblicazione, riproduzione, diffusione o realizzazione materiale media per il pubblico;
 - ✓ **Costi, oneri e Sanzioni PCI (solo quando applicabile):** indennizzo delle somme che l'assicurato sia tenuto a corrispondere per sanzioni, penali, rimborsi, accertamenti monetari, recuperi da frodi dovuti dall'assicurato ai sensi del Merchant Services Agreement come diretta conseguenza di una sospetta violazione dei dati.
- ✓ **DANNI DIRETTI:** gli Assicuratori indennizzano i seguenti danni diretti o indiretti:
 - ✓ **Danni relativi all'interruzione della propria attività:** che siano diretta conseguenza di una violazione della sicurezza o di un difetto di sistema;
 - ✓ **Danni da interruzione di attività del fornitore dei servizi (provider)** che l'Assicurato subisca come risultato diretto di una violazione della sicurezza del fornitore dei servizi o di un difetto di sistema del fornitore di servizi;

Si prega di consultare le Condizioni di polizza per l'elenco completo e dettagliato delle coperture assicurative.



Che cosa non è assicurato?

Esclusioni applicabili a tutte le garanzie

- ✗ danni a cose o a persone;
- ✗ pretese: (i) derivanti da violazioni di norme del diritto del lavoro; (ii) connesse a comportamenti di rilevanza penale fraudolenti, illegali, dannosi o a illeciti commessi dall'assicurato (tale esclusione prevede eccezioni – consultare le condizioni di polizza);
- ✗ responsabilità contrattuale (tale esclusione prevede eccezioni – consultare le condizioni di polizza);
- ✗ effettive o presunte pratiche commerciali anticoncorrenziali, false, ingannevoli o scorrette (tale esclusione prevede eccezioni – consultare le condizioni di polizza);
- ✗ pretese derivanti da qualsiasi effettiva o asserita: (i) raccolta non autorizzata o illecita di dati personali, o (ii) e-mail spam e comunicazioni non autorizzate; (iii) illecita attività di telepromozione; (iv) intercettazione telefonica, spionaggio o registrazione audio o video;
- ✗ qualsivoglia azione, errore o omissione dolosa o fraudolenta, da parte di uno dei membri del vertice aziendale, o commessa da altri con la consapevolezza o la collusione di uno di costoro (tale esclusione prevede eccezioni – consultare le condizioni di polizza);
- ✗ danni derivanti da (i) violazione o abuso di brevetti o diritti correlati (ii) violazione del copyright relativo a codici o prodotti software da parte di una persona che non sia parte correlata, o (iii) utilizzo o appropriazione indebita di idee, segreti commerciali o informazioni di terzi;
- ✗ pretese connesse a richieste di risarcimento presentate da o per conto di una organizzazione governativa nazionale, regionale, provinciale, locale o di altro tipo (ivi inclusa qualsivoglia istituzione, agenzia o ente governativo dell'Unione Europea); (tale esclusione prevede eccezioni - consultare le condizioni di polizza);
- ✗ imprecisa, inadeguata o incompleta descrizione della merce o del prezzo, dei prodotti o dei servizi ovvero della eventuale non conformità, ivi incluse garanzie o dichiarazioni di costo o stime di costo contrattuale;
- ✗ scommessa, concorso, lotteria, gioco promozionale o altro gioco d'azzardo.



Ci sono limiti di copertura?

- ! La copertura assicurativa della responsabilità civile verso terzi è prestata nella forma Claims Made. Essa, pertanto, copre le Richieste di Risarcimento avanzate da terzi, conseguenti ad eventi assicurati non noti verificatisi successivamente la data di retroattività indicata nella Scheda di copertura (ove prevista) e fatte valere comunque per la prima volta nei confronti dell'assicurato nel periodo di assicurazione e da questi debitamente denunciate all'assicuratore durante il periodo di assicurazione (o durante l'eventuale periodo di garanzia postuma).
- ! L'assicuratore è tenuto ad indennizzare nei limiti di un importo massimo totale aggregato (cd. massimale aggregato) specificato nella Scheda di copertura. Detto massimale è prestato a copertura di tutte le perdite. Le spese di difesa verranno indennizzate entro il limite addizionale di un quarto del massimale aggregato ai sensi dell'Art. 1917, comma 3 del Codice Civile Italiano. Talune coperture assicurative sono prestate entro limiti di indennizzo specifici detti Sottolimiti. I sottolimiti costituiscono parte integrante del massimale aggregato e non andranno a sommarsi allo stesso.
- ! La polizza prevede l'applicazione di specifiche franchigie, ossia di importi che rimangono a carico del contraente/assicurato. pertanto, l'assicuratore è tenuto ad indennizzare le somme eccedenti la franchigia. La franchigia si applica separatamente ad ogni incidente, evento o agli incidenti o eventi correlati, da cui derivi una richiesta di risarcimento o una perdita.
- ! Se un sinistro risulta assicurato da un'altra polizza passata o presente stipulata da o per conto dell'assicurato, o nella quale l'assicurato sia il beneficiario, la presente polizza opererà solo in eccesso rispetto a tali coperture.
- ! Alla polizza potrebbero applicarsi delle appendici contrattuali, ossia documenti che integrano o modificano il contenuto della polizza.



Dove vale la copertura?

- ✓ L'Assicurazione vale per i sinistri verificatisi nel mondo intero.



Che obblighi ho?

- Per la sottoscrizione della polizza è necessario compilare e sottoscrivere un apposito questionario. Il contraente o l'assicurato è tenuto a fornire dichiarazioni veritiere, esatte e complete.
- L'assicurato in ogni caso deve comunicare per iscritto all'assicuratore l'esistenza o la successiva stipulazione di altre assicurazioni.
- Il contraente o l'assicurato devono comunicare per iscritto all'assicuratore l'esistenza o la successiva stipula di altre assicurazioni per lo stesso rischio. in caso di sinistri, il contraente o l'assicurato devono avvisare per iscritto a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri ai sensi dell'art. 1910 del Codice civile italiano.
- In caso di fatti o circostanze che aggravino il rischio, l'assicurato deve darne avviso scritto all'assicuratore entro sette giorni dalla data del loro accadimento. Gli aggravamenti del rischio che non siano stati resi noti o che non siano stati accettati dall'assicuratore possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione della copertura assicurativa.
- Per ogni pagamento effettuato secondo i termini di questo contratto l'assicuratore subentra nei diritti e nelle azioni spettanti all'assicurato per il recupero di quanto pagato. L'assicurato non deve rinunciare o pregiudicare nessuno dei diritti dell'assicuratore inerenti alla surrogazione o i diritti per ottenere il risarcimento o l'indennizzo da terze parti.
- L'assicurato non potrà ammettere alcuna responsabilità, effettuare pagamenti, iniziare giudizi, sottoscrivere transazioni in merito alle richieste di risarcimento senza il previo consenso scritto dell'assicuratore.



Quando e come devo pagare?

Il premio deve essere pagato in un'unica soluzione e con periodicità annuale (salvo se diversamente pattuito) all'intermediario specificato in polizza, il quale è autorizzato a riceverlo per conto dell'Assicuratore. Il pagamento del premio potrà essere effettuato mediante bonifico bancario. Il premio è comprensivo delle imposte previste ex lege.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24:00 del giorno indicato in Polizza se il Premio è stato pagato, altrimenti ha effetto dalle ore 24:00 del giorno del pagamento. La presente polizza scadrà alla sua naturale scadenza, indicata nella Scheda di copertura, senza obbligo delle parti di darne preventiva comunicazione o avviso.



Come posso disdire la polizza?

Il contratto non prevede un diritto di recesso del contraente dalla polizza prima della sua naturale scadenza.